

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI

VENEZIA

CAPITOLATO SPECIALE CIG: BC3F7C419E

**PIANO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
PER I DIPENDENTI DELL'UNIVERSITA' CA'FOSCARI VENEZIA**

Sommario

Art. 1 – OGGETTO DELL’ASSISTENZA	7
Art. 2 – PERSONE ASSISTITE.....	7
Art. 3 – PRESTAZIONI COMPRESSE NELLA COPERTURA	9
Art. 4 – MODALITA’ DI PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN STRUTTURE CONVENZIONATE CON LA SOCIETA’/CASSA E ASSISTENZA ALL’UTENZA	13
Art. 5 – EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	13
Art. 6 – MODALITA’ DI RICHIESTA DEL RIMBORSO.....	14
Art. 7 – MASSIMALE / LIMITE DI ASSISTENZA.....	14
Art. 8 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO	14
Art. 9 – ATTIVAZIONE DELL’ASSISTENZA	15
Art. 10 – INCLUSIONI / ESCLUSIONI.....	16
Art. 11 – EFFETTO DELL’ASSISTENZA	18
Art. 12 – DURATA DEL CONTRATTO	18
Art. 13 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....	18
Art. 14 – ALTRE ASSICURAZIONI/ASSISTENZE	18
Art. 15 – ESTENSIONE TERRITORIALE E STRUTTURE CONVENZIONATE	18
Art. 16 – LIMITI DI ETA’	19
Art. 17 – REPORTISTICA	19
Art. 18 – PENALI.....	19
Art. 19 – TUTELA DEI LAVORATORI.....	20
Art. 20 – CONTROVERSIE DI NATURA MEDICA.....	20
Art. 21 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	20
Art. 22 – ULTERIORI CASI DI RISOLUZIONE	21
Art. 23 – GARANZIA DEFINITIVA	21
Art. 24 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	22
Art. 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	23
Art. 26 – SUBAPPALTO.....	23
Art. 27 – RECESSO DELL’UNIVERSITA’	23
Art. 28 – SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA.....	23
Art. 29 – DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	24
Art. 30 – ESECUZIONE IN DANNO	24
Art. 31 – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.....	24
Art. 32 – SPESE CONTRATTUALI.....	24
Art. 33 – DOMICILIO E CONTROVERSIE	25
Art. 34 – INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	25
Art. 35 – RISERVATEZZA.....	25

Art. 36 – VERIFICA CONFORMITA'	25
Art. 37 – OBBLIGHI AMMINISTRATIVI DELLA SOCIETA'/CASSA AGGIUDICATARIA	26
Art. 38 – UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO DELL'UNIVERSITA'	26
Art. 39 – REVISIONE DEL CORRISPETTIVO	27
Art. 40 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	27

DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE CAPITOLATO

Accertamento diagnostico

Prestazione medica strumentale atta a ricercare e/o a definire la presenza e/o il decorso di una malattia a carattere anche cruento e/o invasivo.

Altro Personale Universitario (APU)

Titolari di assegno di ricerca ed iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca, in servizio attivo presso l'Università. Titolari dei contratti di ricerca, dei titolari di incarichi post dottorato e dei titolari di incarichi di ricerca, rispettivamente ex art. 22, 22 bis e 22 ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240)

Assistenza

La copertura sanitaria oggetto del presente capitolato.

Assistito

Il soggetto nel cui interesse viene stipulata la copertura sanitaria.

Collaboratori ed esperti linguistici (CEL)

Dipendenti strutturati a tempo determinato e indeterminato in servizio attivo presso l'Università.

Contraente

Università Ca' Foscari Venezia (d'ora innanzi "Università").

Contributo

La somma dovuta dall'Università Ca' Foscari Venezia alla Società/Cassa.

Day - hospital

Le prestazioni sanitarie relative a terapie chirurgiche e mediche praticate in Istituto di cura in regime di degenza diurna e documentate da cartella clinica.

Franchigia

La somma determinata in misura fissa che rimane a carico dell'assistito.

Qualora venga espressa in giorni, è il numero dei giorni per i quali non viene corrisposto all'assistito l'importo garantito.

Indennità sostitutiva/diaria

Importo giornaliero erogato dalla Società/Cassa in caso di ricovero, corrisposto in assenza di richiesta di rimborso delle spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero stesso. Costituiscono eccezione le sole spese sostenute per le prestazioni di pre e post ricovero, per le quali si prevede comunque il rimborso secondo quanto disciplinato dal presente capitolato.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provochi lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Intervento chirurgico

Qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, eseguito a fini terapeutici.

Intervento chirurgico ambulatoriale

Prestazione chirurgica che per la tipologia dell'atto non richiede la permanenza in osservazione nel post-intervento.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società/Cassa in caso di sinistro.

Istituto di cura

Ospedale, clinica o istituto universitario, casa di cura regolarmente autorizzato dalle competenti Autorità, in base ai requisiti di legge, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con esclusione degli stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno e delle cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Malattia

Qualunque alterazione dello stato di salute, ivi compresi:

- difetto fisico: deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose o traumatiche acquisite;
- difetto fisico preesistente: alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, la cui evidenza antecedentemente alla stipulazione della polizza/del disciplinare possa essere diagnosticata clinicamente (con visita medica) o strumentalmente (con accertamenti diagnostici di tipo strumentale);
- malformazione: deviazione dal normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi per condizioni morbose congenite.

Malattia oncologica

Ogni malattia determinata dalla presenza di neoplasia benigna o maligna; sono incluse le leucemie, i linfomi, il mieloma, il morbo di Hodgkin, il cancro in situ; sono inoltre compresi i tumori con invasione diretta degli organi vicini, in fase metastatica e le recidive.

Massimale/Limite di Assistenza

L'importo stabilito nel presente capitolato che rappresenta la spesa massima che la Società/Cassa si impegna a prestare nei confronti dell'Assistito per le relative garanzie e/o prestazioni previste.

Personale Docente (PD)

Personale Docente strutturato a tempo determinato ed indeterminato, in servizio attivo presso l'Università.

Personale Ricercatore (PR)

Personale Ricercatore strutturato a tempo determinato e indeterminato, in servizio attivo presso l'Università.

Personale Tecnico Amministrativo (PTA)

Dipendenti tecnici amministrativi strutturati a tempo determinato e indeterminato compresi i dirigenti e tecnologi, in servizio attivo presso l'Università.

Retta di degenza

Trattamento alberghiero e assistenza medico-infermieristica.

Ricovero

La degenza in Istituto di cura comportante pernottamento.

Scoperto

La somma espressa in valore percentuale che rimane a carico dell'assistito.

Servizio attivo

Sono esclusi dal servizio attivo: congedo e aspettative per gravi e documentati motivi personali, congedo per documentati motivi di studio, aspettativa per altra attività lavorativa, aspettativa per incarichi dirigenziali, aspettativa per attività di ricerca (ricercatore a TD), aspettativa per dottorato di ricerca, congedo per formazione, congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, aspettativa per incarichi elettivi, aspettativa per mandato parlamentare, conservazione del posto senza retribuzione ai sensi dell'art. 35 c. 2 del CCNL del 16/10/2008, aspettativa per l'avvio di attività professionali e imprenditoriali, aspettativa obbligatoria per incompatibilità ex art. 13 DPR 382/80.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assistenza.

Società / Cassa

Ente o cassa aggiudicataria avente esclusivamente fine assistenziale come previsto dall' art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi), approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 iscritte all'Anagrafe dei Fondi Sanitari di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009, che assumerà il rischio delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Struttura sanitaria convenzionata

Istituto di cura, poliambulatorio, centro specialistico con cui la Società/Cassa ha definito un accordo per il pagamento diretto delle prestazioni.

Art. 1 – OGGETTO DELL'ASSISTENZA

Oggetto della presente procedura è l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria integrativa per il personale PTA e CEL dell'Università per un triennio.

La copertura sanitaria avrà effetto a partire dal 01/04/2027, salvo diverso termine definito dall'Ateneo.

Le garanzie previste dal presente capitolato comprendono anche situazioni patologiche che siano l'espressione o la conseguenza diretta di infortuni e malattie insorte anteriormente all'inserimento degli assistiti in copertura, limitatamente al Personale Tecnico Amministrativo e CEL.

L'assistenza è operante in caso di malattia, infortunio, gravidanza e prevenzione con le modalità e limitazioni specificate nel presente Capitolato.

Per ottenere le prestazioni di cui necessita, l'assistito può rivolgersi, con le modalità specificate dal presente Capitolato a:

- Strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società/Cassa
- Strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società/Cassa
- Servizio Sanitario Nazionale e strutture private accreditate in forma di assistenza diretta con il Servizio Sanitario Nazionale

Le modalità di attuazione delle opzioni sopra indicate, vengono specificate nei successivi punti di definizione delle singole garanzie/prestazioni.

Art. 2 – PERSONE ASSISTITE

2.1 ASSISTITI CON ONERE A CARICO ATENEO

L'assistenza è prestata a favore del PTA e CEL dell'Università, con oneri a carico dell'Ateneo.

Per il complesso delle prestazioni oggetto del presente capitolato, il corrispettivo pro capite annuo per il PTA-CEL posto a base d'asta è pari ad **€ 240,00** al netto degli oneri a carico Ente (10% contributo solidarietà INPS).

Il PTA e CEL, previsto per ciascun anno del triennio 01/04/2027 - 31/03/2030 è stimato in una media di **850** unità.

2.2 ADESIONI VOLONTARIE PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE e ALTRO PERSONALE UNIVERSITARIO (PD/PR/APU)

Le prestazioni previste dal presente Capitolato dovranno essere estese al personale docente (PD), ricercatore (PR) e altro personale universitario (APU) in servizio attivo.

Gli interessati potranno aderire su base volontaria rapportandosi individualmente con la Società/Cassa e con onere a proprio carico.

Il contributo di adesione potrà variare in base al ruolo ricoperto:

Personale ricercatore e APU € 440,00

Personale docente: € 560,00

2.3 FAMILIARI

Le prestazioni previste dal presente Capitolato dovranno essere estese ai familiari del personale PTA, CEL, PD, PR e APU.

Nel presente Capitolato si intendono sempre per familiari:

- coniuge o convivente del dipendente;
- figli o affiliati fiscalmente a carico, anche se non risultanti dallo stato anagrafico di famiglia del dipendente, con riduzione del 50% del contributo di adesione;
- figli o affiliati fiscalmente non a carico, purché risultanti dallo stato anagrafico di famiglia del dipendente, con contributo di adesione in misura intera.

In capo a ciascun componente del nucleo familiare, saranno applicate le stesse condizioni economiche previste dalla modalità di adesione dell'assicurato.

L'adesione dovrà avvenire per nucleo familiare e non per singolo componente.

L'adesione volontaria avrà effetto dalla medesima data prevista per il PTA-CEL e sarà vincolante per l'intera durata triennale del contratto.

Saranno valutate positivamente offerte che prevedano condizioni di adesione alla polizza migliorative. (criteri da A.1 ad A.6)

2.4 CONSISTENZA DEL PERSONALE

La consistenza del PD, dei PR e degli APU, alla data del 30/04/2026, è di 1340 unità.

Di seguito si riporta la suddivisione del PTA-CEL, del PD, PR e APU dell'Università suddivisi per sesso e fascia di età, alla data del 30/04/2026

Tab. 1 Personale TA-CEL

Fasce di Età	F	M	N° Persone
<30	31	10	41
30-34	83	24	107
35-39	56	23	79
40-44	81	20	101
45-49	93	37	130
50-54	101	40	141
55-60	96	45	141
>60	54	28	82
Totale complessivo	595	227	822

Tab. 2 Personale Docente PD

Fasce di Età	F	M	N° Persone
<30	0	0	0
30-34	0	2	2
35-39	10	12	22
40-44	36	46	82
45-49	33	53	86

50-54	44	56	100
55-60	48	62	110
>60	55	82	137
Totale complessivo	226	313	539

Tab. 3 Personale ricercatore PR e altro personale APU

Fasce di Età	F	M	N° Persone
<30	187	157	344
30-34	88	95	183
35-39	63	58	121
40-44	34	32	66
45-49	23	16	39
50-54	12	9	21
55-60	9	5	14
>60	9	4	13
Totale complessivo	425	376	801

Art. 3 – PRESTAZIONI COMPRESSE NELLA COPERTURA

3.1 PRESTAZIONI TRAMITE SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

La Società/Cassa dovrà garantire il rimborso del 100% di tutti i ticket (compresa la “quota aggiuntiva regionale”) corrisposti alle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate in forma di assistenza diretta con il Servizio Sanitario Nazionale, a titolo esemplificativo per: visite specialistiche, esami di laboratorio (esami sangue, urine, feci, pap test, ecc.), diagnostica strumentale e alta diagnostica (rx, ecografie, tomografie, elettrocardiogrammi di ogni genere, endoscopie, tac, risonanze magnetiche, medicina nucleare, moc, PET, ecc.), interventi ambulatoriali, prestazioni di pronto soccorso, day hospital, day surgery.

Sono ricomprese anche prestazioni finalizzate alla prevenzione.

Massimale annuo € 1.000,00=.

Saranno valutate positivamente offerte che propongano un incremento del massimale. L’offerta dovrà essere espressa in euro con multipli di € 100,00=. (criterio B)

3.2 ALTA DIAGNOSTICA PRIVATA

Assistenza per le prestazioni di alta diagnostica eseguite privatamente, comprendente almeno le prestazioni di cui all’elenco allegato (Allegato 1), senza limitazioni di tipologia e genere (es: con o senza mezzo di contrasto, ecc.).

Saranno valutate positivamente offerte che prevedano l’ampliamento delle prestazioni coperte rispetto all’elenco minimo previsto. (criterio C.1)

Assistenza presso le strutture convenzionate con la Società/Cassa: costo a carico assistito (franchigia) di € **45,00** per prestazione.

Saranno valutate positivamente offerte che prevedano un ribasso della franchigia (criterio C.2)

Saranno valutate positivamente offerte che propongano il rimborso delle prestazioni fornite nell'elenco dall'operatore economico anche presso strutture non convenzionate.

La valutazione terrà conto dei seguenti parametri:

1. scoperto proposto espresso in percentuale (Criterio C.3)
2. minimo non indennizzabile proposto espresso in euro (Criterio C.4).

Massimale annuo di € 5.000,00= elevato ad € 7.000,00= per cure oncologiche per assistito.

Per l'attivazione della prestazione è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.

Non possono essere previsti limiti massimi relativi al numero di prestazioni per assistito.

3.3 VISITE SPECIALISTICHE PRIVATE

Visite specialistiche eseguite privatamente, comprendente almeno le prestazioni di cui all'elenco allegato (Allegato 2).

Saranno valutate positivamente offerte che prevedano l'ampliamento delle prestazioni coperte rispetto all'elenco minimo previsto. (criterio D.1)

Visite specialistiche presso le strutture convenzionate con la Società/Cassa: costo a carico assistito (franchigia) di € **35,00** per prestazione.

Saranno valutate positivamente offerte che prevedano un ribasso della franchigia (criterio D.2)

Ogni assistito può usufruire di **n. 5** visite specialistiche all'anno presso le strutture convenzionate con la Società/Cassa.

Saranno valutate positivamente offerte che propongano un maggior numero di visite in franchigia (criterio D.3).

Saranno valutate positivamente offerte che propongano il rimborso delle prestazioni fornite nell'elenco dall'operatore economico anche presso strutture non convenzionate.

La valutazione terrà conto dei seguenti parametri:

1. scoperto proposto espresso in percentuale (Criterio D.4)
2. minimo non indennizzabile proposto espresso in euro (Criterio D.5).

3.4 AREA RICOVERO

In caso di ricovero in struttura pubblica o privata con o senza intervento chirurgico, l'assistito avrà diritto a un'indennità sostitutiva/diaria di € **35,00** per ogni giorno di ricovero fino ad un massimo di 60 giorni per ogni ricovero.

Saranno valutate positivamente offerte che prevedano eventuali migliorie e coperture aggiuntive rispetto a quanto previsto per l'Area Ricovero (criteri E.1, E.2)

3.5 PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE E ORTODONTICHE

L'assistito deve poter accedere alla rete di strutture odontoiatriche convenzionate e all'applicazione del relativo tariffario sulle prestazioni effettuate. L'assistito ha diritto, presso le strutture odontoiatriche convenzionate, ad una prima visita gratuita con la stesura del piano di cure e del preventivo.

Ogni assistito può usufruire delle seguenti prestazioni:

1. Visita e ablazione del tartaro (1/anno/persona)

Presso le strutture convenzionate con la Società/Cassa: gratuita.

Saranno valutate positivamente offerte che propongano il rimborso delle stesse prestazioni anche presso strutture non convenzionate.

La valutazione terrà conto del seguente parametro:

- minimo non indennizzabile proposto espresso in euro (Criterio F.1).

2. Otturazioni

Nella rete di strutture convenzionate assistenza in forma diretta con franchigia di **€ 40,00** a otturazione a carico assistito.

Massimale annuo previsto: **€ 250,00=**

Saranno valutate positivamente offerte che propongano un ribasso della franchigia rispetto a quella prevista (criterio F.2).

Saranno valutate positivamente offerte che propongano un incremento del massimale rispetto a quello previsto (criterio F.3).

3. Trattamenti ortodontici fissi e mobili

Presso strutture convenzionate con Società/Cassa: spesa coperta con massimale annuo di **€ 250,00=**.

Saranno valutate positivamente offerte che propongano un incremento del massimale rispetto a quello previsto (criterio F.4).

Saranno valutate positivamente offerte che propongano il rimborso delle stesse prestazioni anche presso strutture non convenzionate.

La valutazione terrà conto del seguente parametro:

- scoperto proposto espresso in valore percentuale (Criterio F.5).

4. Impianti endossei (1/anno/persona)

Intervento presso strutture convenzionate con la Società/Cassa: spesa coperta con massimale annuo di **€ 450,00=**.

Saranno valutate positivamente offerte che propongano un incremento del massimale rispetto a quello previsto (criterio F.6).

Saranno valutate positivamente offerte che propongano il rimborso delle stesse prestazioni anche presso strutture non convenzionate.

La valutazione terrà conto del seguente parametro:

- scoperto proposto espresso in valore percentuale (criterio F.7).

Le prestazioni sopra elencate, anche pluriennali, dovranno essere rimborsate purché fatturate nel periodo di validità dell'assistenza, nel rispetto dei massimali annui sopra specificati.

3.6 LENTI ED OCCHIALI

Ogni assistito può usufruire del rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di lenti e occhiali per difetti visivi sia da vicino che da lontano senza alcuna limitazione sulla patologia riscontrata dall'oculista e risultante dalla prescrizione medica. L'importo massimo rimborsabile per l'intera durata del contratto è di € **135,00**.

Saranno valutate positivamente offerte che propongano un incremento dell'importo massimo rimborsabile rispetto a quello previsto (criterio G)

3.7 PRESTAZIONI ACCESSORIE

3.7.1 Trasferimenti

Qualora l'assistito, ricoverato presso un centro ospedaliero a seguito di infortunio o malattia, debba essere necessariamente trasferito, d'intesa fra il medico curante ed i medici della Società/Cassa, presso:

- Centri Ospedalieri idonei a garantirgli le cure specifiche del caso o
- Centri Ospedalieri più vicini alla sua abitazione o
- presso la sua abitazione,

la Società/Cassa organizzerà il trasferimento dell'assistito presso il centro individuato con il mezzo più idoneo:

- aereo o elicottero sanitario appositamente equipaggiato;
- l'aereo di linea (anche barellato);
- l'ambulanza;
- il treno.

Il trasferimento potrà avvenire con l'eventuale accompagnamento di personale medico e infermieristico. La Società/Cassa terrà a proprio carico il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese del medico e/o infermiere che accompagnino il paziente stesso.

Il massimale sarà di € 1.000,00= annuo per trasporti da paesi europei e di € 4.000,00= annuo per trasporti da paesi extra-europei.

3.7.2 Invio di medicinali

Qualora l'assistito, a seguito di sinistro avvenuto all'estero, necessiti di medicinali regolarmente prescritti da un medico, introvabili sul posto e purché commercializzati in Italia, la Società/Cassa provvederà a reperirli ed a inviarli con la massima urgenza e nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali.

La Società/Cassa terrà a suo carico le spese relative al reperimento ed alla spedizione dei medicinali, mentre il costo degli stessi resta a carico dell'assistito. In alternativa la Società/Cassa, tramite il supporto di personale medico, potrà fornire il nominativo di un medicinale equivalente di fabbricazione locale.

Saranno valutate positivamente offerte che propongano l'ampliamento in territorio italiano ed estero delle prestazioni coperte rispetto all'elenco minimo previsto dal Capitolato (criteri H.1 e H.2).

L'offerta dovrà contenere una breve descrizione di ogni servizio offerto; saranno valutate esclusivamente migliorie offerte a titolo gratuito, coerenti con l'oggetto dell'appalto.

Art. 4 – MODALITA' DI PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN STRUTTURE CONVENZIONATE CON LA SOCIETA'/CASSA E ASSISTENZA ALL'UTENZA

4.1 Modalità di prenotazione

La Società/Cassa deve mettere a disposizione un servizio di prenotazione con apertura quotidiana nei giorni feriali di almeno 8 ore per le prestazioni erogate presso le strutture convenzionate con la società/cassa.

La Società/Cassa dovrà adoperarsi affinché l'appuntamento agli Assicurati presso strutture convenzionate sia comunicato entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di prenotazione.

Tale servizio dovrà essere garantito anche in lingua inglese.

4.2 Servizio di assistenza all'utenza

La Società/Cassa dovrà fornire un servizio di assistenza, anche in lingua inglese, accessibile attraverso posta elettronica e call center.

Il servizio dovrà garantire i seguenti tempi minimi di risposta:

- posta elettronica: entro 5 giorni lavorativi;
- call center: ricontatto entro i 2 giorni lavorativi successivi.

Art. 5 – EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

5.1 Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società/Cassa ed effettuate da medici convenzionati con la Società/Cassa.

Le spese relative alle prestazioni di cui ai precedenti punti vengono liquidate, fermi i limiti e massimali previsti, direttamente dalla Società/Cassa alle strutture sanitarie convenzionate. Non sarà applicata alcuna franchigia ad eccezione di quelle previste dal presente Capitolato, che saranno corrisposte dall'assistito alla struttura sanitaria al momento dell'esecuzione della prestazione.

5.2 Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società/Cassa.

In questo caso le spese relative alle prestazioni di cui ai precedenti punti vengono rimborsate all'assistito con i limiti, massimali e franchigie di cui all'offerta della Società/Cassa.

5.3 Prestazioni nel Servizio Sanitario Nazionale

Nel caso di prestazioni in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate in forma di assistenza diretta, e quindi con costo a completo carico del S.S.N., la Società/Cassa rimborserà integralmente quanto anticipato dall'assistito per il pagamento di ticket (compresa la "quota aggiuntiva regionale").

Art. 6 – MODALITA' DI RICHIESTA DEL RIMBORSO

Le richieste di rimborso saranno inviate dall'assistito tramite sito web appositamente predisposto oppure tramite email all'indirizzo specificato dalla Società/Cassa, corredate da scansioni dei documenti richiesti. Non può essere richiesto l'invio obbligatorio di originali o copie in forma cartacea.

Il rimborso dovrà avvenire tramite bonifico bancario entro 45 giorni dalla richiesta.

In caso di richieste incomplete dei documenti necessari, come previsto dal presente Capitolato o dal contratto che sarà stipulato, il conteggio dei giorni per il rimborso partirà al momento della consegna di tutta la documentazione necessaria.

In caso di rifiuto totale o parziale del rimborso richiesto, dovrà essere inviata entro 7 giorni lavorativi una comunicazione contenente le motivazioni dettagliate ed esplicite del mancato rimborso.

Saranno valutate positivamente proposte che prevedano minori tempi di rimborso rispetto a quelli massimi previsti (criterio I).

Art. 7 – MASSIMALE / LIMITE DI ASSISTENZA

Non può essere previsto alcun massimale di rimborso al di fuori di quelli previsti dal presente Capitolato e quelli proposti dall'operatore economico all'interno dell'offerta tecnica, ove previsti, i quali sono sempre riferiti al singolo assistito e non al nucleo familiare.

Art. 8 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

Con riferimento al solo personale PTA-CEL, l'importo dovuto dall'Ateneo viene corrisposto in via provvisoria moltiplicando il contributo unitario, di cui all'offerta di gara, per il numero effettivo di soggetti aventi diritto all'atto della stipula del contratto, (individualmente identificati e comunicati alla Società/Cassa).

Alla scadenza di ogni annualità (prime due) si procederà alla regolazione contabile del contributo dovuto in conseguenza delle inclusioni ed esclusioni di cui all'art. 10 del presente Capitolato, avvenute e comunicate nel corso dell'anno. Per l'ultima annualità si procederà alla regolazione contabile del contributo dovuto in conseguenza delle inclusioni ed esclusioni di cui all'art. 10 del presente Capitolato successivamente al rilascio del certificato di verifica di conformità.

Al fine di provvedere ai pagamenti di cui ai commi precedenti, l'Università acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line) attestante la posizione contributiva della Società/Cassa.

Il pagamento del contributo avverrà sul conto corrente bancario (codice IBAN) dedicato, anche in via non esclusiva alla commessa pubblica, ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. che verrà comunicato dalla

Società/Cassa, la quale provvederà a trasmettere all'Università gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi del conto corrente dedicato o alle persone delegate a operare sullo stesso, la Società/Cassa è obbligata a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni.

Sull'importo netto mensile delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio del certificato di verifica di conformità del servizio, previa acquisizione del Durc.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva della Società/Cassa, il RUP trattiene, dal pagamento dovuto alla Società/Cassa, l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Università direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Al fine del pagamento di importi superiori a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), l'Università provvederà, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2008 n. 40.

Art. 9 – ATTIVAZIONE DELL'ASSISTENZA

Entro la data di decorrenza della copertura dovranno essere attive le strutture convenzionate con la Società/Cassa nelle province previste dal presente Capitolato e tutti gli assistiti dovranno essere messi in condizione di usufruire di tutti i servizi previsti.

I siti web della Società/Cassa attraverso cui potranno essere comunicati i dati personali, in particolare sia il sistema web che dovrà obbligatoriamente essere messo a disposizione per l'attivazione delle adesioni volontarie di cui al successivo criterio 9.2, sia gli eventuali altri sistemi web per le richieste di rimborso o la visualizzazione di dati relativi al rapporto tra l'assistito e la società /cassa dovranno obbligatoriamente utilizzare il protocollo di sicurezza criptato https.

9.1 Iscrizione PTA-CEL

Ai fini dell'attivazione dell'assistenza in favore di PTA e CEL, l'Ateneo invierà alla Società/Cassa i dati anagrafici del proprio personale almeno 15 giorni prima della data di inizio della copertura sanitaria e nulla dovrà essere richiesto ai singoli aderenti al fine dell'attivazione della copertura. Eventuali documenti necessari, ad esempio eventuale modulistica necessaria al fine del trattamento dei dati personali, potranno essere richiesti al momento della prima richiesta di assistenza da parte del singolo assistito.

9.2 Adesioni volontarie

Le modalità di attivazione della copertura sanitaria per le adesioni volontarie devono essere definite e interamente gestite dalla Società/Cassa in rapporto con i singoli aderenti.

L'Università non può essere in alcun modo coinvolta nei rapporti tra i singoli aderenti volontari e la Società/Cassa, neppure per fare da tramite nella raccolta di documenti, nella fornitura di dati, oppure ai fini fiscali.

La procedura di adesione dovrà obbligatoriamente avvenire attraverso il portale web della Società/Cassa federato con il sistema di autenticazione dell'Ateneo mediante il sistema di identità federata basato su SAML2. La Società/Cassa dovrà cioè garantire che l'accesso al proprio portale da parte degli utenti dell'Ateneo sia mediato da un Service Provider SAML2. Di seguito alcuni requisiti più di dettaglio:

- Il sistema di autenticazione dell'Università Ca' Foscari Venezia utilizza attualmente shibboleth idp 2.x
- L'idp Shibboleth (previa autorizzazione dell'utente) può passare al servizio federato i seguenti attributi della persona:
 - nome dell'utente
 - cognome dell'utente
 - indirizzo di posta elettronica dell'utente
 - codice fiscale
- La Società/Cassa dovrà aggiornare, durante il periodo di esercizio/supporto, il Service Provider SAML2 in modo coerente e compatibile con gli aggiornamenti dell'Identity Provider dell'Ateneo, siano essi di sicurezza oppure per l'aggiunta di nuove funzionalità oppure per l'aggiornamento a nuove versioni del sistema di identità federata.

La Società/Cassa dovrà procedere, a proprio carico e in tempo utile per l'adesione, alle necessarie integrazioni tra i sistemi informativi coinvolti.

Le attività necessarie a tal fine sono interamente a cura e con oneri a carico della Società/Cassa, salvo diverso accordo con l'Ateneo.

Art. 10 – INCLUSIONI / ESCLUSIONI

Fatto salvo quanto stabilito nei precedenti articoli, le variazioni del numero del personale sono regolate come di seguito indicato.

10.1 INCLUSIONI

10.1.1 Inclusione personale PTA-CEL

Per l'iscrizione di PTA e CEL successiva alla data di decorrenza del contratto, l'inserimento di nuove unità in assistenza potrà avvenire al verificarsi dei seguenti eventi:

- assunzione;
- rientro in servizio attivo.

In questo caso l'assistenza decorre dal giorno di presa di servizio o rientro in servizio attivo.

La comunicazione deve essere effettuata dall'Ateneo entro il termine di 30 giorni dalla data dell'evento stesso. Qualora la comunicazione non pervenga entro tale scadenza, l'assistenza decorrerà comunque dalla data dell'evento. L'importo del contributo, interamente a carico dell'Università, è calcolato a partire dalla data dell'evento; nel caso in cui tale data sia successiva al primo giorno del mese, il contributo è calcolato a partire dal primo giorno del mese successivo alla data dell'evento.

10.1.2 Inclusione per adesioni volontarie

Inclusione personale PD-PR-APU

Per l'iscrizione volontaria di personale PD, PR e APU successiva alla data di decorrenza del contratto, l'inserimento di nuove unità in assistenza potrà avvenire al verificarsi dei seguenti eventi:

- nomina o assunzione;

- rientro in servizio attivo.

In caso di assunzione o rientro in servizio attivo il singolo PD, PR o APU può attivare l'assistenza sanitaria integrativa entro la fine del secondo mese successivo a quello di assunzione/rientro in servizio attivo, salvo termine più favorevole, rapportandosi individualmente con la Società/Cassa e con oneri a proprio carico.

In tal caso la copertura decorrerà dal giorno dell'evento e il contributo è calcolato a partire dalla data dell'evento; nel caso in cui tale data sia successiva al primo giorno del mese, il contributo è calcolato a partire dal primo giorno del mese successivo alla data dell'evento.

10.1.3 Inclusione familiari in corso d'anno

Per l'iscrizione volontaria di familiari successiva alla data di decorrenza del contratto, l'inserimento di nuove unità in assistenza potrà avvenire al verificarsi dei seguenti eventi:

- nascita/adozione/affidamento di un figlio;
- matrimonio;
- insorgere di convivenza per il convivente more uxorio;
- venir meno – per il familiare – di altra copertura collettiva delle spese sanitarie predisposta dal proprio datore di lavoro.

L'estensione della copertura per i familiari, in tutti i casi di inclusione previsti, può essere richiesta entro la fine del mese successivo alla data dell'evento, salvo termine più favorevole, rapportandosi individualmente con la Società/Cassa e con oneri a carico del singolo interessato.

In tal caso la copertura decorrerà dal giorno dell'evento e il contributo è calcolato a partire dalla data dell'evento; nel caso in cui tale data sia successiva al primo giorno del mese, il contributo è calcolato a partire dal primo giorno del mese successivo alla data dell'evento.

10.1.4 Contributi

I contributi delle adesioni volontarie saranno da corrispondere in unica soluzione entro 60 giorni dalla data dell'evento, salvo diverse e più favorevoli indicazioni da parte della Società/Cassa.

Relativamente alle inclusioni nel corso del periodo contrattuale previste dal presente punto, il contributo verrà corrisposto in misura proporzionale al numero di mesi intercorrenti fra il mese successivo alla data dell'evento e la scadenza dell'annualità prevista dal contratto.

10.2 ESCLUSIONI

La revoca dall'assistenza per i dipendenti con oneri a carico dell'Ateneo potrà avvenire al verificarsi dei seguenti eventi:

- cessazione del rapporto di lavoro;
- termine del servizio attivo;
- decesso dell'assistito.

La comunicazione dell'evento dovrà essere effettuata dall'Ateneo entro il termine di 10 giorni dalla data dell'evento stesso, salvo diverse e più favorevoli indicazioni da parte della Società/Cassa.

In tali casi di esclusione l'assistenza sanitaria integrativa sarà comunque garantita sino alla fine dell'ultimo mese in cui si presta servizio attivo (di seguito "termine della copertura"). L'importo del contributo sarà conseguentemente calcolato fino alla fine del mese in cui si è verificato l'evento.

L'assistito potrà mantenere attiva la copertura previo versamento a proprio carico della restante quota (calcolata dal termine della copertura sino alla scadenza annuale della copertura) inviando richiesta scritta alla Società/Cassa entro e non oltre la fine del mese successivo all'ultimo giorno di servizio attivo del rapporto di lavoro. In tal caso la copertura alle medesime condizioni contrattuali sarà garantita senza soluzione di continuità fino alla prima scadenza annuale.

In caso di adesione volontaria la copertura/assistenza rimane in essere fino alla prima scadenza annuale nella quale si è verificato l'evento e pertanto i contributi restano acquisiti.

Art. 11 – EFFETTO DELL'ASSISTENZA

L'assistenza per PTA e CEL ha effetto dalle ore 00.00 del giorno di decorrenza di cui al precedente art. 9. Il termine per il pagamento del contributo di cui al precedente art. 8.2 è elevato a 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'atto contabile emesso dalla Società/Cassa riportante l'elenco delle persone assistite. Per le adesioni volontarie l'assistenza ha effetto dalla medesima data.

Il pagamento sarà effettuato direttamente dall'Università per il PTA e CEL di cui all'art. 2, mentre per le adesioni volontarie il pagamento sarà effettuato direttamente dall'assistito alla Società/Cassa secondo le modalità stabilite da quest'ultima.

Art. 12 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 3 anni con decorrenza dal 01/04/2027, salvo diverso termine di avvio definito dall'Ateneo.

Alla scadenza l'assistenza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

Art. 13 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

L'assistenza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 14 – ALTRE ASSICURAZIONI/ASSISTENZE

Il Contraente e l'assistito sono esonerati dal dichiarare alla Società/Cassa l'eventuale esistenza di altre polizze da lui stipulate per il medesimo rischio, fermo restando l'obbligo dell'assistito di darne avviso per iscritto in caso di sinistro ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Art. 15 – ESTENSIONE TERRITORIALE E STRUTTURE CONVENZIONATE

L'assistenza vale in tutto il mondo.

La Società/Cassa deve garantire la presenza di strutture sanitarie convenzionate attive nelle province di Venezia, Treviso e Padova. L'assistenza dovrà comunque essere garantita anche presso altre strutture convenzionate con la Società/Cassa, ove presenti.

Ai fini della stipula del contratto, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere l'elenco delle strutture convenzionate attive che non dovranno essere in numero inferiore di quello presentato in sede di gara. Tale numero minimo dovrà essere garantito dalla Società/Cassa per l'intera durata contrattuale.

In caso di variazioni in corso d'anno relative alle strutture sanitarie delle province di Venezia, Treviso e Padova, l'Aggiudicataria dovrà darne tempestiva comunicazione all'Università con l'indicazione delle strutture subentranti.

Qualora il numero di strutture convenzionate scendesse al di sotto di tale limite, la Società/Cassa dovrà provvedere entro e non oltre 20 (venti) giorni ad attivare nuove convenzioni al fine di garantire il rispetto del numero indicato in sede di gara, dandone tempestiva comunicazione mediante posta elettronica certificata alla Responsabile Unica del Progetto.

Saranno valutate positivamente offerte che propongano una maggior diffusione della rete di strutture convenzionate (criteri O.1 e O.2)

Art. 16 – LIMITI DI ETA'

Non possono essere previsti limiti di età per l'adesione di personale in carico all'Ateneo a qualsiasi titolo, compreso il PD, il PR e gli APU in caso di adesione volontaria. Potranno eventualmente essere previsti limiti di età, non inferiori a 65 anni, esclusivamente per l'adesione volontaria di familiari e conviventi.

Art. 17 – REPORTISTICA

La Società/Cassa si impegna ad inviare entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre, un report in formato excel redatto secondo gli schemi allegati (Allegato n. 3), contenente in forma anonima ed aggregata almeno le seguenti informazioni: le tipologie di prestazione erogate e le richieste di rimborso ricevute nel trimestre precedente, il numero e l'ammontare delle richieste ricevute suddivise per tipologia, l'evidenza delle richieste accettate o negate, con motivazione del rifiuto, ed il numero degli assistiti che hanno utilizzato il servizio almeno una volta distinti per tipologia di adesione (con costo a carico dell'Ateneo o volontaria)

Art. 18 – PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio, l'Università applica le penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

1. ritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine di cui all'art. 1: € 100,00= per ogni giorno di ritardo;
2. ritardo nei rimborsi dovuti agli assistiti: € 10,00= per ogni singolo caso e per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato o alle migliori condizioni offerte in sede di gara;
3. ritardo nell'invio della reportistica trimestrale prevista, di cui all'art. 17: € 10,00= per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato;

4. mancato rispetto delle condizioni e modalità previste dal Capitolato e delle migliori condizioni proposte in fase di gara: da € 100,00= a € 1.000,00= proporzionalmente alla gravità dell'evento;
5. ritardo nel riscontro alle richieste per mail: € 10,00= per ogni giorno di ritardo successivo al termine fissato dal precedente art. 4.2 (5 giorni);
6. dopo il superamento di 5 casi di inadempienza di cui al punto 5 per anno contrattuale le relative penali raddoppiano.

Tutte le penali saranno prelevate dalle competenze dovute alla Società/Cassa e, occorrendo, dalla garanzia definitiva. L'applicazione delle penali, non esclude comunque il diritto dell'Università al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che potrebbero dare luogo all'applicazione delle penali stabilite nel contratto saranno contestati alla Società/Cassa per iscritto.

In ogni caso la Società/Cassa dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni all'Ateneo, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di giorni 5 (cinque), lavorativi, decorrenti dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non pervengano all'Ateneo nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio dell'Ateneo a giustificare l'inadempienza, saranno applicate le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Qualora l'ammontare delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (IVA esclusa), l'Università, su proposta della Responsabile Unica del Progetto, risolve il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la Società/Cassa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle medesime penali da inviare attraverso posta elettronica certificata, fatto salvo il risarcimento per maggiori danni.

Art. 19 – TUTELA DEI LAVORATORI

La Società/Cassa è tenuta ad osservare, e a far osservare al personale dipendente le disposizioni vigenti sulla sicurezza nei posti di lavoro, dotando il personale di tutti i mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi da svolgere, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele previste dalle norme, atte a garantire l'incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi, sollevando l'Università da ogni responsabilità per eventuali inadempienze.

Art. 20 – CONTROVERSIE DI NATURA MEDICA

Nelle controversie di natura medica tra gli assistiti e la Società/Cassa è escluso ogni coinvolgimento, responsabilità o onere per l'Ateneo.

Art. 21 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Università si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione scritta da comunicarsi alla Società/Cassa con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

1. ritardo nell'avvio del servizio superiore a 30 (trenta) giorni solari;

2. subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
3. ritardi (almeno cinque) nell'effettuazione delle prestazioni previste dal presente capitolato superiori a 30 (trenta) giorni solari rispetto ai termini indicati in capitolato, o alle migliori condizioni offerte in sede di gara;
4. reiterate violazioni (almeno cinque) degli obblighi di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5 o delle migliori condizioni offerte in sede di gara;
5. mancato rispetto del numero minimo di strutture convenzionate di cui all'art. 15;
6. violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori di cui all'art. 19;
7. mancato reintegro della cauzione ai sensi dell'art. 23;
8. violazione delle norme di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 24;
9. cessione anche parziale del contratto in violazione dell'art. 25;
10. perdita dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
11. cancellazione della Società/Cassa dall'Anagrafe dei fondi integrativi sanitari di cui al decreto del Ministero del Lavoro del 27 ottobre 2009 in qualità di fondi aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i.;
12. violazione del codice etico e di comportamento di cui all'art. 31;
13. violazione del patto d'integrità di Ateneo.

Art. 22 – ULTERIORI CASI DI RISOLUZIONE

L'Università si riserva di risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi di cui all'art. 122, comma 1, del Codice.

L'Università, ai sensi dell'art. 122, comma 2, lett. b), del Codice procederà inoltre alla risoluzione del contratto qualora nei confronti della Società/Cassa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V Libro II del Codice. Sono fatte salve le cause di risoluzione di cui all'articolo 122, commi 3 e 4, del Codice.

Il contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135), è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di convenzione Consip per le prestazioni oggetto del presente appalto.

Art. 23 – GARANZIA DEFINITIVA

Al fine della sottoscrizione del contratto, la Società/Cassa, ai sensi dell'art. 117 del Codice, è obbligata a costituire a favore dell'Università una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 Codice, pari al 10% per cento dell'importo contrattuale. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente essa deve essere altresì verificabile secondo le modalità di cui all'art. 106 comma 3 del Codice.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle

somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo il diritto dell'Università al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Aggiudicataria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/09/2022.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, la Società/Cassa dovrà provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone comunicazione scritta mediante posta elettronica certificata al RUP. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. L'Università ha diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per gli eventuali maggiori costi sostenuti dall'Ateneo nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno della Società/Cassa.

Art. 24 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società/Cassa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della L. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione contrattuale.

La Società/Cassa che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a darne comunicazione all'Università e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia.

La Società/Cassa si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

La Società/Cassa, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di

risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Società/Cassa si impegna inoltre a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui all'art. 3 comma 9 della legge 136/2010 e s.m.i.

Art. 25 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, la cessione totale o parziale del presente contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

Art. 26 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

La Società/Cassa e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dall'art. 119 e da altri articoli del Codice in tema di subappalto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'Allegato I.1. del Codice. L'operatore economico può indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Art. 27 – RECESSO DELL'UNIVERSITA'

Fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Università può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione alla Società/Cassa trasmessa via PEC da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l'Università verifica la regolarità delle prestazioni rese.

Art. 28 – SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, l'Università interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originaria Aggiudicataria in sede di offerta.

Art. 29 – DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La Società/Cassa non può sospendere o ritardare i servizi unilateralmente, neanche in caso di controversie con l'Università. L'unilaterale sospensione o ritardo nell'espletamento dei servizi, da parte della Società/Cassa costituisce una grave inadempienza contrattuale, tale da determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. In questo caso, la Società/Cassa non potrà vantare alcun credito nei confronti dell'Università, mentre quest'ultima ha diritto al risarcimento del danno subito in relazione alla unilaterale sospensione del servizio.

Art. 30 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Società/Cassa ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente capitolato secondo le modalità ed entro i termini ivi previsti, l'Università potrà ordinare ad altra Società/Cassa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dalla Società/Cassa stessa, al quale saranno addebitati i maggiori costi e i danni eventualmente subiti dall'Università. Rimane salva, in ogni caso l'applicazione delle penali di cui all'art. 18.

In tal caso, l'Università potrà rivalersi sulle competenze dovute alla Società/Cassa e, occorrendo, sulla garanzia definitiva, che dovrà essere reintegrata tempestivamente, dandone comunicazione, mediante posta elettronica certificata, alla Responsabile Unica del Progetto.

Art. 31 – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), per quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto si applicano ai collaboratori a qualsiasi titolo della Società/Cassa appaltatrice. Si applicano altresì le disposizioni del Codice Etico e di Comportamento adottato dall'Ateneo con Decreto Rettorale n. 1116 del 5/11/2019 e modificato con D.R. n. 765 del 29 giugno 2023 e pubblicato sul sito web dell'Università.

La Società/Cassa si impegna, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti Codici, pena la risoluzione del contratto.

Art. 32 – SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, è a carico della Società/Cassa e sarà determinata, ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice, secondo la Tabella di cui all'allegato I.4 al Codice stesso da versare con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023 del 28/06/2023.

Ai fini della stipula, la Società/Cassa dovrà dimostrare l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, con le modalità del comma precedente, trasmettendo, entro dieci giorni dalla richiesta del RUP, copia quietanzata del modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). Il modello deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti (il C.F. dell'Ateneo è: 80007720271) e del Codice Identificativo di Gara (CIG) oltre al codice tributo "1573" (Risoluzione n. 37/E Agenzia Entrate del 28/06/2023). Il contratto è soggetto a imposta di registro in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente.

Art. 33 – DOMICILIO E CONTROVERSIE

Il domicilio, per ogni effetto di legge, viene eletto dall'Università in Venezia, Dorsoduro 3246, e dalla Società/Cassa presso la propria sede legale. La Società/Cassa si obbliga a comunicare tempestivamente all'Università ogni eventuale variazione della sede legale.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Università e la Società/Cassa connesse all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia.

Art. 34 – INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" - "GDPR"), del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), dell'ulteriore normativa applicabile in materia e dei provvedimenti delle competenti Autorità di Controllo.

I dati personali forniti dagli operatori economici nell'ambito della procedura regolata dal presente Capitolato saranno trattati dall'Università Ca' Foscari Venezia in qualità di Titolare del trattamento secondo quanto previsto dall'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile in allegato.

Nell'esecuzione delle attività previste dal Capitolato, l'operatore economico che risulterà aggiudicatario tratterà dati personali in qualità di Titolare autonomo del trattamento, impegnandosi al rispetto e all'adempimento degli obblighi previsti dalla suddetta normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 35 – RISERVATEZZA

La Società/Cassa è responsabile della riservatezza dei dati e dei materiali dei quali venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio. Tali dati/materiali potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente appalto. La Società/Cassa non potrà far altro uso né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al presente affidamento e ciò anche successivamente alla scadenza del contratto.

La Società/Cassa è responsabile dell'osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al comma precedente.

La Società/Cassa si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dall'Amministrazione o dal singolo aderente.

La Società/Cassa si impegna altresì a non divulgare e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo all'Università.

La Società/Cassa in ogni caso si impegna ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela della privacy e di trattamento dei dati personali.

Art. 36 – VERIFICA CONFORMITÀ

Il DEC avvia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali, la verifica di conformità delle prestazioni rese al fine del rilascio del certificato di verifica di conformità, ai sensi dell'art. 116 e dell'art. 36 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

Detta verifica sarà avviata, in contraddittorio con la Società/Cassa, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali, secondo apposito calendario concordato con il RUP.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni:

- gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
- il giorno della verifica di conformità;
- le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
- descrizione dei rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità;
- le singole operazioni e le verifiche compiute;
- il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Se durante la verifica di conformità dovessero risultare carenze imputabili alla Società/Cassa, esse dovranno essere verbalizzate e la Società/Cassa dovrà provvedere alla loro eliminazione nel più breve termine possibile e, in ogni caso, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, fatto salvo diverso termine definito dall'Ateneo,

La verifica di conformità è conclusa entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla conclusione delle prestazioni contrattuali. Il DEC rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che la Società/Cassa ha completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP che successivamente lo invia alla Società/Cassa. La Società/Cassa dovrà sottoscriverlo nel termine di 15 (quindici) giorni dalla sua ricezione.

Art. 37 – OBBLIGHI AMMINISTRATIVI DELLA SOCIETÀ'/CASSA AGGIUDICATARIA

Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, al fine di pervenire alla sottoscrizione del contratto la Società/Cassa aggiudicataria dovrà trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione:

- 1) garanzia definitiva di cui all'art. 23. La garanzia definitiva dovrà essere presentata in formato digitale e sottoscritta digitalmente dalla Società/Cassa e dall'assicuratore;
- 2) coordinate bancarie (codice IBAN), relative al conto corrente dedicato anche in via non esclusiva ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., generalità e codice fiscale delle persone delegate a operare sul c/c;
- 3) nominativo del coordinatore (tel., e-mail, cell., posta elettronica certificata) per la gestione operativa del contratto;
- 4) dati identificativi del soggetto che sottoscriverà il contratto. Qualora sia un procuratore, dovrà essere inviata originale e copia conforme all'originale della procura speciale. La stipulazione del contratto, mediante scrittura privata, avrà luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Aggiudicataria, purché comunque motivata in base all'interesse dell'Ateneo alla sollecita esecuzione del contratto.

Art. 38 – UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO DELL'UNIVERSITA'

L'Università non potrà essere citata a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo dell'Università se non previa autorizzazione da parte della stessa. Le richieste di autorizzazione potranno essere inviate al Magnifico Rettore dell'Università Ca' Foscari Venezia – Dorsoduro 3246 – 30123- Venezia.

Art. 39 – REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

Il contributo di cui all'art. 8 potrà essere oggetto di revisione nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione, in aumento o in diminuzione, del 5% applicata al corrispettivo da riconoscere all'operatore economico. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, dell'Allegato II.2.bis del Codice, la variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice NIC pubblicato dall'ISTAT al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'Allegato II.2 -bis del Codice, la Stazione Appaltante monitora l'andamento dell'indice NIC con frequenza annuale.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3. del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

La Responsabile Unica del Progetto provvederà, via PEC, a comunicare all'operatore economico gli adeguamenti del contributo di cui al primo capoverso.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione del corrispettivo contrattuale, l'Ateneo utilizzerà le risorse di cui all'art. 60, comma 5, del Codice.

In ogni caso, la Società/Cassa non potrà, per nessuna ragione applicare unilateralmente maggiorazioni al corrispettivo senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Responsabile Unica del Progetto.

Art. 40 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa riferimento al D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e alle disposizioni di cui al Codice civile regolanti la materia.

La Responsabile Unica del Progetto

Dott.ssa Maria Luisa Giada

ALTA DIAGNOSTICA PRIVATA

Radiologia convenzionale (senza contrasto)

- Esami radiologici apparato osteoarticolare;
- Mammografia
- Mammografia bilaterale
- RX colonna vertebrale in toto;
- RX di organo apparato;
- RX esofago;
- RX esofago esame diretto;
- RX tenue seriato;
- RX tubo digerente;
- RX tubo digerente prime vie;
- RX tubo digerente seconde vie;
- Tomografia (Stratigrafia) di organi o apparati.

Radiologia convenzionale (con contrasto)

- Angiografia (comprendenti gli esami radiologici apparato circolatorio);
- Artrografia;
- Broncografia;
- Cavernosografia;
- Cisternografia;
- Cistografia/doppio contrasto;
- Cisturografia minzionale;
- Clisma opaco e/a doppio contrasto;
- Colangiografia/colangiografia percutanea;
- Colangiopancreatografia retrograda;
- Colecistografia;
- Colpografia;
- Coronarografia;
- Dacriocistografia;
- Defecografia;
- Discografia;
- Esame urodinamico;
- Fistelografia;
- Flebografia;
- Fluorangiografia;
- Galattografia;
- Isterosalpingografia e/o sonoisterosalpingografia e/o sonoisterografia e/o sonosalpingografia;
- Linfografia;
- Mielografia;
- Pneumoencefalografia;
- Qualsiasi esame contrastografico in radiologia interventistica;
- RX esofago con contrasto opaco/doppio contrasto;
- RX piccolo intestino con doppio contrasto;
- RX stomaco con doppio contrasto;
- RX tenue a doppio contrasto con studio selettivo;
- RX tubo digerente completo compreso esofago con contrasto;
- Scialografia con contrasto;

- Splenoportografia;
- Uretrocistografia;
- Urografia;
- Vesciculodeferentografia;
- Wirsungrafia.

Alta diagnostica per immagini (ecografie)

- Ecografia mammaria;
- Ecografia pelvica anche con sonda transvaginale;
- Ecografia prostatica anche transrettale;
- Ecografia addome superiore;
- Ecografia addome inferiore.

Ecocolordopplergrafia

- Ecodoppler cardiaco compreso color;
- Ecocolordoppler arti inferiori e superiori;
- Ecocolordoppler aorta addominale;
- Ecocolordoppler tronchi sovraortici;
- Ecocolordoppler scrotale.

Tomografia computerizzata (TC)

- Angio TC;
- Angio TC distretti eso o endocranici;
- TC spirale multistrato (64 strati);
- TC con e senza mezzo di contrasto;
- Tomografia a coerenza ottica "OCT".

Risonanza magnetica (RM)

- Cine RM Cuore;
- Angio RM con contrasto;
- RMN con e senza mezzo di contrasto;

PET

- Tomografia ad emissione di positroni (PET) per organo distretto-apparato.

Scintigrafia (medicina nucleare in vivo)

- Scintigrafia di qualsiasi apparato o organo (compresa la miocardioscintigrafia);
- Medicina nucleare in vivo;
- Tomoscintigrafia SPET miocardica;
- Scintigrafia totale corporea con cellule autologhe marcate.

Diagnostica strumentale

- Campimetria;
- E.C.G. di base;
- E.C.G. dopo sforzo;
- E.C.G. dinamico secondo Holter (24 h);
- Elettroencefalogramma;
- Elettroencefalogramma (EEG) con privazione sonno;
- Elettroencefalogramma (EEG) dinamico 24 ore;
- Elettromiografia (EMG);
- Elettroretinogramma;

- Monitoraggio continuo (24 ore) della pressione arteriosa;
- Phmetria esofagea gastrica;
- Potenziali evocati;
- Spirometria;
- Tomografia mappa strumentale della cornea.

Biopsie

- Tutte.

Endoscopie diagnostiche

- Colicistopancreatografia retrograda per via endoscopica diagnostica (C.P.R.E.);
- Cistoscopia diagnostica;
- Esofagogastroduodenoscopia;
- Pancolonscopia diagnostica;
- Rettoscopia diagnostica;
- Rettosigmoidoscopia diagnostica;
- Tracheobroncoscopia diagnostica.

Varie

- Biopsia del linfonodo sentinella;
- Emogasanalisi arteriosa;
- Laserterapia a scopo fisioterapico;
- Lavaggio bronco alveolare endoscopico;
- Ricerca del linfonodo sentinella e punto di repere;
- Esame del fundus oculi;
- Esame audiometrico tonale e vocale;
- Esame vestibolare;
- Impedenzometria;
- Spirometria dopo broncodilatatore;
- Isteroscopia;
- Amniocentesi;
- Villocentesi;
- Artroscopia;
- Patch test;

Terapie

- Chemioterapia;
- Radioterapia;
- Dialisi.

Allegato 2

VISITE SPECIALISTICHE

- Allergologica
- Andrologica
- Anestesiologica
- Angiologica
- Cardiochirurgica
- Cardiologica plastica
- Chirurgica
- Dermatologica
- Diabetologica
- Dietologica
- Ematologica
- Endocrinologica
- Epatologica
- Farmacologia medica
- Fisiatrice
- Gastroenterologica
- Ginecologica
- Igiene e Medicina preventiva
- Internistica
- Malattie infettive
- Medicina generale
- Medicina nucleare
- Nefrologica
- Neurochirurgica
- Neurologica
- Neuropsichiatria infantile
- Oculistica
- Oncologica
- Ortopedica
- Ostetrica
- Otorinolaringoiatrica
- Pediatria
- Pneumologica
- Proctologica
- Reumatologica
- Senologica
- Traumatologica
- Urologica

SCHEMI REPORTISTICA

Schema 1

Tipologie di prestazione erogate a PTA/CEL	N. erogate	Importo
Rimborso ticket		
Alta diagnostica privata		
in convenzione		
a rimborso		
Visite specialistiche		
in convenzione		
a rimborso		
Area ricovero N. giorni		
Visita e ablazione del tartaro		
in convenzione		
a rimborso		
Otturazioni		
in convenzione		
a rimborso		
Trattamenti ortodontici fissi e mobili		
in convenzione		
a rimborso		
Impianti endossei		
in convenzione		
a rimborso		
Lenti e occhiali		

Schema 2

Tipologie di prestazione a PTA/CEL	N. rifiutate	Motivazione rifiuto
Rimborso ticket		
Alta diagnostica privata		
in convenzione		
a rimborso		
Visite specialistiche		
in convenzione		
a rimborso		
Area ricovero		
Visita e ablazione del tartaro		
in convenzione		
a rimborso		
Otturazioni		
in convenzione		

a rimborso		
Trattamenti ortodontici fissi e mobili		
in convenzione		
a rimborso		
Impianti endossei		
in convenzione		
a rimborso		
Lenti e occhiali		

Schema 3

Numero degli assistiti che hanno utilizzato il servizio almeno una volta PTA/CEL	N.

Schema 4	
	N. Adesioni
Volontarie PD e PR	
Volontarie APU	
Volontarie famigliari PTA/CEL	
Volontarie famigliari PD PR	
Volontarie famigliari APU	

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI **ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679**

Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e in adempimento agli obblighi previsti dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 recante "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("Regolamento"), l'Università Ca' Foscari Venezia fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali conferiti all'Ateneo, ovvero raccolti da quest'ultimo mediante consultazione di archivi pubblici, ai fini dell'esecuzione delle operazioni e delle attività connesse all'espletamento di procedure di gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti".

Il Titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia (VE), nella persona del Magnifico Rettore. L'Università ha nominato il "Responsabile della Protezione dei Dati", che può essere contattato scrivendo all'indirizzo di posta elettronica dpo@unive.it o al seguente indirizzo: Università Ca' Foscari Venezia, Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia (VE).

Il trattamento dei dati personali raccolti (dati identificativi dei legali rappresentanti, dei procuratori e dei dipendenti o collaboratori delle imprese partecipanti alla gara, nonché i relativi certificati dei carichi pendenti) è finalizzato all'espletamento della procedura di gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice appalti", alla successiva conclusione del contratto nonché all'adempimento dei connessi obblighi stabiliti da leggi, regolamenti nazionali o europei.

La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dai seguenti articoli del Regolamento: art. 6.1.b) ("adempimento di un contratto ed esecuzione di misure precontrattuali"), art. 6.1.c) e 10 ("adempimento di un obbligo di legge") e art. 6.1.e) ("esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri"). Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall'art. 5 del Regolamento.

Il trattamento dei dati personali sopra indicati verrà effettuato da soggetti autorizzati, che hanno ricevuto specifiche istruzioni ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d'integrità e riservatezza, anche accidentali.

I dati verranno conservati nei termini previsti per la prescrizione ordinaria.

In particolare, i predetti dati, anche quelli relativi ai soggetti che non risulteranno aggiudicatari, verranno conservati per un periodo di 10 anni dalla data di chiusura della gara, per l'eventuale tutela in giudizio dei diritti del Titolare (la base giuridica di tale conservazione è l'art. 9.2.f) del Regolamento ("esercizio diritto in sede giudiziaria").

Per le finalità sopra riportate, oltre ai dipendenti e ai collaboratori dell'Ateneo specificamente autorizzati, potranno trattare i dati personali anche i soggetti esterni in qualità di titolari autonomi (per es. istituti bancari per l'accredito dei corrispettivi) ovvero che svolgono attività strumentali o accessorie nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. Al di fuori di tale ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea (per es. pubblicazione sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione).

Il conferimento dei dati personali è necessario per l'espletamento della procedura di gara.

La mancata acquisizione dei dati personali da parte dell'Università può precludere la partecipazione alla procedura, con conseguente mancata conclusione del contratto.

Gli interessati hanno diritto di ottenere dall'Ateneo, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando direttamente il Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo dpo@unive.it ovvero inviando una comunicazione al seguente recapito: Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia. In alternativa, è possibile contattare il Titolare del trattamento scrivendo a PEC protocollo@pec.unive.it.

Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).